

SEPARAZIONI e DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'art12 della Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinnanzi al Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile per procedere:
alla separazione consensuale;
allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) .

Tuttavia **NON E' POSSIBILE** ricorrere a questa procedura semplificata nei seguenti casi:

-In presenza di figli minori o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci nati nella copia;

-L'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniali, produttivi di trasferimento patrimoniale(casa ecc.)ad eccezione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo periodico (c.d.assegno di mantenimento) sia nel caso di separazione consensuale, sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione effetti civili o scioglimento del matrimonio (assegno divorzile)NON PUO' invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in una unica soluzione (c.d. liquidazione una tantum).Le stesse possono richiedere ,sempre congiuntamente, una modifica a tali accordi di somme.

Con l'entrata in vigore della Legge 06 maggio 2015 n.55, sono variati i termini per poter divorziare:

devono essere trascorsi almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale o almeno 6 mesi di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, senza che si sia ripresa la convivenza tra gli stessi.(nella sentenza deve essere incluso art.3,primo comma numero 2 lettera b della L.898/1970).

PROCEDIMENTO

I Comuni interessati per avviare tale richieste sono:

Il Comune di matrimonio o i Comuni di residenza di uno degli sposi, mediante versamento di un diritto fisso di Euro 16:00 E SOPRATTUTTO in base agli accordi presi con l'ufficio STATO CIVILE.

Per il primo incontro è necessario fissare un appuntamento telefonando ai seguenti numeri 02 90 00 81 17 /02 90 00 81 16 , verrà fornita la modulistica per avviare la procedura .Nella data decisa per la sottoscrizione del primo accordo, verrà fissata la data per il secondo incontro conclusivo, che non potrà essere,per legge, prima di 30 giorni.Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo NON AVRA' ALCUN VALORE.

Per informazioni l'Ufficio stato civile è disponibile.